



COMUNE DI PESCOCOSTANZO

67033

PROVINCIA DELL'AQUILA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

R.G. 34 -- R.S.3 DEL 01-02-2022

OGGETTO: Affidamento alla Dott.ssa Anna Fisco di un incarico professionale di collaborazione occasionale e supporto all'ufficio ragioneria/tributi del Comune di Pescocostanzo

L'anno duemilaventidue il giorno uno del mese di febbraio nella casa comunale

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO il D. lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- VISTO lo Statuto del Comune di Pescocostanzo;
- VISTO il Regolamento di Contabilità;
- VISTO il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e servizi;
- VISTO il provvedimento di nomina a Responsabile del Servizio;

PREMESSO che la convenzione stipulata tra il Comune di Rivisondoli e il Comune di Pescocostanzo per la gestione del Servizio Finanziario è scaduta in data 30/04/2021;

- che presso l'ufficio Ragioneria è presente attualmente una sola dipendente che presta servizio solo 9 ore settimanali

- che l'ufficio ragioneria è interessato da numerosi adempimenti con scadenze molto ravvicinate;

RAVVISATA l'opportunità, in questo particolare momento, di conferire n. 1 incarico professionale occasionale a soggetto esterno già operante nell'ambito delle pubbliche amministrazioni locali che possa fattivamente supportare l'operato del servizio ragioneria/tributi garantire, conseguentemente, il regolare espletamento delle attività;

ACCERTATO preliminarmente che l'affidamento di incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione è ammissibile perché sussistano condizioni di straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare;

RICHIAMATO, a tal fine l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 che testualmente recita: "6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata ; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 Luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 è soppresso";

EFFETTUATA una ricognizione sulla vigente dotazione organica comunale e ribadito che, allo stato attuale, non esistono figure interne cui sia possibile conferire detti incarichi;

INDIVIDUATO, pertanto, quale soggetto idoneo ad assumere l'incarico, la dott.ssa Anna Fisco dipendente del Comune di Ateleta – Cat. D5 Istruttore contabile;

PRESO ATTO che con nota del Sindaco del Comune di Pescocostanzo prot.306 del 27.01.2022 è stato richiesto al Sindaco del Comune di Ateleta di autorizzare la dipendente dott.ssa Anna Fisco a prestare un incarico di collaborazione esterna presso l'Ufficio ragioneria di questo Ente;

EVIDENZIATO che il Comune di Ateleta ha espresso, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.165/2001, il proprio assenso all'espletamento dell'incarico in parola da parte del proprio dipendente, acquisito al prot. gen. n.527 dell'Ente in data odierna ;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 55 della Legge 244/2007 che testualmente recita: “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

EVIDENZIATO che l'attività organizzative e finanziarie attengono a funzioni istituzionali dell'Ente pertanto, si rileva la sussistenza dei requisiti che legittimano il conferimento dell'incarico;

RILEVATO che, molto utile ai fini della corretta individuazione della tipologia di incarichi, è la distinzione operata dalla Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede di controllo – con delibera 15.02.2005, n. 6/CONTR/05. Secondo la Corte, infatti, “gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'art. 5 determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un 'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte (v. al riguardo anche l'art. 5 D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 338, secondo cui gli incarichi di studio sono adempiuti con la consegna dei “risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottoposti ... entro il termine stabilito dalla lettera d'incarico. I risultati dell'incarico devono essere accompagnati da una relazione illustrativa dell'attività svolta e del prodotto finale della stessa”). Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione. Le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti.”;

RIBADITO che, in ordine all'affidamento dell'incarico in parola, sussistono tutti i requisiti di legge in quanto:

- l'oggetto della prestazione corrisponde a competenze attribuite all'ordinamento all'Amministrazione; (attività di ragioneria/tributi);
- la prestazione è di natura temporanea (sino al 30/06/2022) ed altamente qualificata per la formazione acquisita dal prestatore in ambito pubblico che consente l'immediata fruibilità dell'incarico (supporto al Servizio Ragioneria/Tributi) e per il compenso pattuito per la collaborazione (euro 5.000,00 lordi);

RILEVATO in particolare che le attività oggetto dell'incarico sono:

- supporto tecnico-applicativo in materia di gestione dei tributi e delle tariffe comunali;
- supporto ufficio ragioneria in materia di gestione bilancio, conto consuntivo, gestione incassi e pagamenti e verifica costante degli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO, in ordine alla natura dell'istaurando rapporto, che:

- il prestatore d'opera si impegna ad espletare la propria opera con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;
- il prestatore instaura con il Comune di Pescocostanzo un rapporto collaborativo di natura occasionale, non continuativo, non soggetto all'osservanza di un orario determinato, che non comporta l'inserimento del prestatore nell'organizzazione dell'Ente in modo sistematico, che non è soggetto a costante vigilanza o poteri disciplinari del datore di lavoro, il cui rischio ricade esclusivamente sul prestatore;

RILEVATO che nell'incarico in parola sussistono gli elementi della particolare e comprovata specializzazione, trattandosi di incarico a soggetto dotato di particolare e pluriennale esperienza nella materia riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dell'esecutore;

RITENUTO di inquadrare tale prestazione, stante il requisito della professionalità ma non quello dell'abitudine e della subordinazione, fra le tipologie di reddito di lavoro autonomo occasionale previste dall'art. 67, comma 1, lettera L) del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 (redditi diversi);

VISTI, altresì:

- l'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- l'art. 110, comma 6 del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 2222 e successivi del Codice Civile;
- l'art. 10 bis del D.Lgs. 446/1997;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il bilancio di previsione 2022-2024 in corso di predisposizione;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 41 codice 01.03-1.01.01.01.002 002 del bilancio di previsione 2022-2024 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

- di affidare alla dott.ssa Anna Fisco dipendente del Comune di Ateleta- Cat. D4- Istruttore contabile occasionale per il supporto al servizio ragioneria/Tributi del Comune di Pescocostanzo per il periodo dal 01.02.2022 al 30.06.2022;
- di attribuire alla dott.ssa Anna Fisco un compenso lordo complessivo pari ad euro 5.000,00, impegnando la spesa sul capitolo 41 codice 01.03-1.01.01.01.002 del bilancio di previsione 2022-2024;
- di procedere alla liquidazione del compenso, anche in più soluzioni, dietro presentazione di relazioni di rendicontazioni delle attività svolte ;
- di approvare lo schema di disciplinare allegato che dovrà essere sottoscritto tra le parti;
- di dare atto che, all'incarico in parola si applichino le disposizioni previste per l'art. 2222 e successivi del Codice Civile in materia di "contratto d'opera";
- che il compenso per la prestazione in argomento è fiscalmente riconducibile alla fattispecie prevista dell'art.67, comma 1, lettera L) del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 quale "lavoro autonomo non esercitato abitualmente";
- che il compenso spettante all'incaricato concorre alla determinazione del carico I.R.A.P secondo il metodo retributivo in conformità alle previsioni dell'art.10 bis del D.Lgs. 446/1997;
- che il compenso, non rilevandosi i presupposti, non è assoggettato al regime contributivo I.N.P.S. contemplato dall'art. 44, comma 2 del D.L: 269/2003;
- che l'incarico è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui alla normativa vigente in materia di anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici e agli obiettivi di pubblicazione sul sito dell'Ente, Sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- di disporre la trasmissione della presente al Segretario Comunale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
Sciullo Roberto

SERVIZIO FINANZIARIO

Per il Responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.

La presente determina pertanto, è esecutiva.

Impegno/i n. _____

Liquidazione/i n. _____

Dalla Residenza Municipale li

Il Responsabile del Servizio
Sciullo Roberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale di questo Comune in data odierna, a norma dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009 e, vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi ed è esecutiva dal 1° giorno di pubblicazione.

(N.B. solo per le determine non soggette ad attestazione finanziaria).

Dalla Residenza Municipale li

Il responsabile alla pubblicazione
Cimaglia Paolo Leo
